

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



## CAPITOLO 4

### FORMA DELL'APPELLO, INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE

*Il presente capitolo tratta della forma dell'appello (art. 342. c.p.c.) approfondendo le questioni dei soggetti legittimati a sottoscrivere il ricorso e dell'interesse a ricorrere.*

**SOMMARIO:** 4.1. Quando manca la puntuale esposizione dei motivi di appello? – 4.2. Quale forma deve avere l'appello? – 4.3. Come va dedotta la violazione dell'art. 342 c.p.c.? – 4.4. Quali sono i principi che regolavano il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.? – 4.5. È impugnabile anche l'ordinanza di inammissibilità o solo la sentenza? – 4.6. Come si soddisfa l'onere di autosufficienza nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348-bis c.p.c.? – 4.7. Quali provvedimenti emette la Corte di Cassazione in caso di accoglimento del ricorso? – 4.8. Da quando decorre il termine per impugnare la sentenza di primo grado?

#### 4.1. Quando manca la puntuale esposizione dei motivi di appello?

L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce un limite alla possibilità stessa per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, che non può essere rimossa da una specificazione dei motivi che avvenga, in corso di causa, con la comparsa conclusionale, neanche se con essa si prospetti una questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice<sup>1</sup>.

Tuttavia, l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento c.d. improprio nella pronuncia di prime cure<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cass., sez. 2, sent. 05/04/2022, n. 10930 nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, pur avendo rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi, aveva esaminato la questione della nullità della sentenza di primo grado per la mancata preventiva acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare.

<sup>2</sup> Cass., sez. 2, sent. 30/10/2024, n. 28078 principio affermato in relazione ad un atto di gravame, avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito oggetto di assor-

La specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché qualora il primo giudice, per rigettare la domanda, nella specie, di risarcimento danni, abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato<sup>3</sup>.

Il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'**esposizione dei motivi** del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte. Solo nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è, invece, necessaria, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la **specificazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame** sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello<sup>4</sup>.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "*error in procedendo*", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del princi-

---

bimento c.d. improprio per effetto della pronuncia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio.

<sup>3</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 26/07/2021, n. 21401.

<sup>4</sup> Cass., sez. L, 17/08/2012, n. 14561.

pio di autosufficienza di esso<sup>5</sup>.

In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale)<sup>6</sup>.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata<sup>7</sup>. Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 c.p.c. in ordine alla **specificità dei motivi di appello**, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, restando fermo che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto<sup>8</sup>.

Invece, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza<sup>9</sup>.

Ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di

<sup>5</sup> Cass., sez. 1, Ord. 23/12/2020, n. 29495.

<sup>6</sup> Cass., sez. 3, Ord. 09/06/2023, n. 16420.

<sup>7</sup> Cass., SS.UU., sent. 16/11/2017, n. 27199.

<sup>8</sup> Cass., sez. 1, 10/09/2012, n. 15071. Sulla censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello e specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente ai fini della nullità della sentenza, Fradeani F., *Tutela del contraddittorio e pregiudizio effettivo*, in *Giur. it.*, 2023, fasc. 6, p. 1308.

<sup>9</sup> Cass., sez. 1, 10/09/2012, n. 15071.

autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso<sup>10</sup>.

L'appello va dichiarato ammissibile anche se richiama solo le contestazioni alla C.T.U. svolta in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza<sup>11</sup>.

L'**omessa pronuncia** su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, **integra un difetto di attività del giudice di secondo grado**, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale *ex art. 360, n.3, c.p.c.*, o del vizio di motivazione *ex art. 360, n.5, c.p.c.*, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la **specifica deduzione del relativo "error in procedendo"** - ovverosia della **violazione dell'art. 112 c.p.c.**, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "*ex actis*" dell'assunta omissione, consegue l'**inammissibilità del motivo**.

### 4.2. Quale forma deve avere l'appello?

La tanto sbandierata riforma del giudizio di appello, con le evidenti ricadute anche sul ricorso per cassazione ha lasciato, di fatto, nella interpretazione della stessa Corte di Cassazione, la situazione quasi immutata rispetto a prima, salvo i dubbi degli avvocati in ordine alle modalità dell'impugnazione<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Cass., sez. 2, Ord. 20/08/2021, n. 23249.

<sup>11</sup> Cass., sez. VI-2, Ord. 04/01/2019, n. 97.

<sup>12</sup> Cass., sez. L, Ord. 13/10/2022, n. 29952. Cfr. Costantino, *La riforma dell'appello tra nomofilachia e "hybris"*, in *Foro it.*, 2014, c. 1451.

L'art. 342 c.p.c. disciplina la **forma dell'appello** con l'eliminazione, rispetto alla versione precedente, dell'inciso relativo alla esposizione sommaria dei fatti ed ai motivi specifici dell'impugnazione, prevedendosi, oltre alle indicazioni prescritte nell'art. 163, che "deve essere motivato"<sup>13</sup>.

La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Corollario di tali principi è che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito<sup>14</sup>.

Per l'ammissibilità dell'appello occorrono **motivi specifici**, capaci di contrastare la decisione del giudice dal punto di vista logico e giuridico, non un progetto alternativo di decisione.

L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico<sup>15</sup>.

L'inammissibilità dell'appello, per la **mancata esposizione degli elementi di fatto** e per la **genericità delle censure**, ove sia stata esclusa dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 c.p.c., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, con onere della parte interessata di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto<sup>16</sup>.

Ove, invece, la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'e-

<sup>13</sup> Analizza le principali questioni sollevate dalle riforme del 2012 e in particolare l'interpretazione del nuovo art. 342 c.p.c. (e del nuovo art. 434 c.p.c.) e i suoi riflessi sull'oggetto del giudizio di appello, Poli, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 43.

<sup>14</sup> Cass., sez. 5, 11/11/2015, n. 23045.

<sup>15</sup> Cass. n. 2681/2022.

<sup>16</sup> Cass. n. 2631/2014.

ventuale motivazione del giudice di merito sul punto<sup>17</sup>.

L'art. 434, comma 1, c.p.c. così come l'art. 342 c.p.c., non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata<sup>18</sup>. È, quindi, inammissibile l'atto di appello redatto in modi non rispettosi dell'art. 342 del codice di rito che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali<sup>19</sup>. In ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, si impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il *quantum appellatum*, e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte<sup>20</sup>.

L'atto di appello deve assolvere all'onere posto a carico dall'appellante dal novellato art. 342 c.p.c. con la indicazione, tra le altre, a pena di inammissibilità, delle **modifiche richieste alla ricostruzione del fatto** compiuta dal giudice di primo grado e alla indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.

L'appellante deve muovere specifiche censure a quanto espresso dal Tribunale. L'art. 342 c.p.c., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice<sup>21</sup>.

Ne deriva che, ad esempio, eccetto in primo grado il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti, qualora la decisione in prime

---

<sup>17</sup> Cass., sez. 5 -, sent. 01/12/2020, n. 27368.

<sup>18</sup> Cass., sez. L, 05/02/2015, n. 2143.

<sup>19</sup> Cass., sez. II, sent. 10/03/2020, n. 6734.

<sup>20</sup> Cass., sez. L, 05/02/2015, n. 2143.

<sup>21</sup> Cass., sez. 1, 27/10/2014, n. 22781.

cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, si verifica sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice del gravame ad esercitare il proprio potere di rilevazione *ex officio*, una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto "interno"), che impone alla Corte di Cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza resa da quest'ultimo, di dichiarare inammissibile la doglianza<sup>22</sup>.

### 4.3. Come va dedotta la violazione dell'art. 342 c.p.c.?

La violazione va **dedotta ex art. 360, n. 4, c.p.c.**; in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato<sup>23</sup>.

Con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., comma 1, si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito<sup>24</sup>. Le Sezioni Unite, hanno definitivamente chiarito che ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un'attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso che si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di **esaminare direttamente gli atti** ed i documenti sui quali il ricorso si fonda<sup>25</sup>.

Affinché la Cassazione possa riscontrare mediante l'esame diretto degli atti l'intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4<sup>26</sup>.

### 4.4. Quali sono i principi che regolavano il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.?

La riforma ha soppresso l'art. 348-ter c.p.c. a seguito del venir meno del

<sup>22</sup> Cass., sez. 1, 27/10/2014, n. 22781.

<sup>23</sup> Cfr. Cass. n. 24481/2014; Cass. n. 14098/2009; Cass. n. 11039/2006; Cass. n. 15859/2002; Cass. n. 6526/2002.

<sup>24</sup> Cass., sez. L, 05/02/2015, n. 2143.

<sup>25</sup> Cass., SS.UU., n. 8077/2012.

<sup>26</sup> Cass. n. 24481/2014; Cass. n. 8008/2014; Cass. n. 896/2014; Cass., SS.UU., n. 8077/2012, cit.; Cass., sez. L, 20/06/2015, n. 10386.

“filtro di inammissibilità” pur mantenendo in vigore le disposizioni previste dagli ultimi due commi di tale articolo, volte ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), nei casi di c.d. “doppia conforme”.

Tuttavia essendo ancora pendenti un numero cospicuo di ricorsi in base alla pregressa normativa si ritiene di trattare la questione di cui all’epigrafe

Il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., introdotto dall’art. 54, D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07/08/2012, n. 134, deve essere proposto avverso la sentenza di primo grado, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza inammissibilità dell’appello contro il provvedimento di primo grado; il relativo termine decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità trovando applicazione dell’art. 327 c.p.c. in quanto compatibile<sup>27</sup>. La specialità della disciplina comporta che la novella dell’art. 133 c.p.c. non incide in tal caso in quanto la norma novellata lascia in vigore le norme processuali da rogatorie e speciali - si guardi, ad esempio, quelle sul regolamento di competenza - che ancorano la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno, fermo restando che dal tenore della stessa si possa individuare il provvedimento comunicato. Il termine breve decorre, come risulta dal testo della norma dalla comunicazione (ad opera della cancelleria) ovvero dalla notificazione dell’ordinanza (ad opera della parte); al fine di dimostrare la tempestività del ricorso la parte ha un onere di allegare l’avvenuta comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

In mancanza di allegazione o deposito dell’atto attestante la decorrenza del termine breve il ricorrente può avvalersi del termine lungo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza - in tale lettura si traduce l’espressione “in quanto compatibile” - ma anche in tal caso deve allegare la data di pubblicazione o depositare copia dell’ordinanza in quanto essa non è desumibile - come dei ricorsi ordinari - al deposito della sentenza, insieme al ricorso per cassazione, adempimenti prescritti pena l’improcedibilità dall’art. 369, comma 2, c.p.c.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348-ter, comma 4, c.p.c., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, le prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., tra cui “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, prevista al n. 3 dello stesso articolo, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Russo M., *In tema di procedibilità e ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2017, p. 851.

<sup>28</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 26/03/2015, n. 6140; Cass., sez. 6-3, Ord. 17/04/2014, n. 8942. Sui vizi

Quindi il ricorrente in cassazione, allorché eserciti il diritto di impugnazione contro la sentenza di primo grado, per adempiere all'onere di esporre, sia pure sommariamente, i fatti della causa, deve necessariamente riferire non solo quelli sostanziali e processuali relativi al giudizio di primo grado, ma anche quelli relativi al giudizio di secondo grado<sup>29</sup>.

Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello<sup>30</sup>.

#### 4.5. È impugnabile anche l'ordinanza di inammissibilità o solo la sentenza?

La Cassazione sembrava orientata a ritenere possibile solo l'impugnazione contro la sentenza di primo grado<sup>31</sup>.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto di giurisprudenza affermando che può essere senz'altro impugnata con ricorso ordinario per cassazione la decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni di carattere processuale - ancorché con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura - trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito della impugnazione, differendo così dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti<sup>32</sup>.

---

propri dell'ordinanza di inammissibilità e sugli ulteriori vizi deducibili con ricorso straordinario Tiscini R., *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri. L'apertura delle Sezioni Unite al ricorso straordinario*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1125; Ciccarè, *Sull'impugnazione dell'ordinanza ex 348 bis e ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 1582.

<sup>29</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 17/04/2014, n. 8942.

<sup>30</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 17/04/2014, n. 8942.

<sup>31</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 17/04/2014, n. 8942 ritenendo che in nessun caso l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. appare suscettibile di ricorso per cassazione quanto alla statuizione di dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello in quanto il comma 3 dell'art. 348-ter nulla dice sull'impugnabilità dell'ordinanza. Prima dell'intervento delle Sezioni Unite, esamina i contrastanti approdi della Cassazione. Carratta, *Ordinanza sul "filtro" in appello e ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1110; Rota, *Filtro in appello: sull'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. è subito contrasto in Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 909.

<sup>32</sup> Cass., SS.UU., 02/02/2016, n. 1914. Sulla possibilità di impugnare contestualmente l'ordinanza-filtro e la sentenza di primo grado Piazza, *Contrastanti decisione della Suprema Corte*

Il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato<sup>33</sup>.

Non sono, invece, deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile<sup>34</sup>.

È nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame<sup>35</sup>.

L'ordinanza della Corte di Appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito e non per ragioni processuali, non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge<sup>36</sup>.

Ancorché l'art. 360 c.p.c. parli di sentenze possono essere impuginate

---

*in merito al nuovo filtro in appello: il problema della ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 243. In relazione al termine per ricorrere per cassazione, Russo M., *Sul termine per ricorrere per cassazione post ordinanza - filtro in appello*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1093.

<sup>33</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 17/05/2017, n. 12440; ritiene che l'ordinanza di inammissibilità sia come uno degli atti processuali o documenti "su cui il ricorso si fonda", De Carolis V., *L'atteggiarsi dell'improcedibilità del ricorso per cassazione (ex art. 369 c.p.c.) post ordinanza "filtro"*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 839.

<sup>34</sup> Cass., sez. 3, Ord. 21/08/2018, n. 20861.

<sup>35</sup> Cass., sez. L, sent. 25/10/2018, n. 27112.

<sup>36</sup> Cass., sez. 1, Ord. 26/09/2018, n. 23151, la S.C., ribadendo la natura non definitiva dell'ordinanza della corte di appello resa ex artt. 348-bis, comma 1, e 348-ter c.p.c., perché il ricorso per cassazione può sempre essere proposto contro la sentenza di primo grado, ne ha escluso l'autonoma impugnabilità in una fattispecie in cui il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva confermato l'inammissibilità per tardività delle produzioni documentali effettuate in primo grado dal ricorrente.

con ricorso straordinario per Cassazione anche i provvedimenti aventi i caratteri della decisorietà e della definitività (nel senso che non sono ammesse altre impugnazioni)<sup>37</sup>.

Anche per tali ragioni si ritiene impugnabile l'ordinanza di inammissibilità dell'appello<sup>38</sup>.

L'art. 111 Cost. garantisce il ricorso per cassazione per «violazione di legge», quindi anche l'**ordinanza di inammissibilità** può essere impugnata **per violazione di legge**; ad esempio sono impugnabili le seguenti ordinanze:

- a) mancato rispetto del contraddittorio *ex art.* 101 c.p.c.;
- b) pronunciata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge;
- c) relativa al provvedimento che abbia negato l'ammissibilità dell'appello principale, senza considerare la «ragionevole probabilità» di accoglimento di quello incidentale;
- d) pronunciata all'esito di un'udienza fissata *ad hoc*, prima della decorrenza dei termini di costituzione.

Deve ritenersi impugnabile l'**ordinanza affetta da altri vizi propri**: ad esempio:

- a) ordinanza non sottoscritta dal presidente;
- b) ordinanza emessa da un giudice incompetente o dal giudice relatore, delegato all'«assunzione» dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 350 c.p.c., invece che dal collegio;
- c) ordinanza emessa prima della rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. o della integrazione del contraddittorio *ex art.* 331 c.p.c.

Invece l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello *ex art.* 348-ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, cioè per **manifesta infondatezza nel merito** del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il comma 3 del medesimo art. 348-ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado<sup>39</sup>.

Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., va escluso in relazione alla denuncia di **omessa pronuncia su di un motivo di appello**, attesa la natura "complessiva" del giudizio prognosti-

<sup>37</sup> Ludovici N., *Appello civile, Mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, Ordinanza, Ricorso straordinario per cassazione*, in *Foro it.*, 2016, p. 2478.

<sup>38</sup> *Contra*, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, Finocchiaro, *Inammissibilità o infondatezza del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che dichiara l'inammissibilità dell'appello?*, in *Giust. civ.*, 2012, p. 1008. Esamina la natura e il regime dell'ordinanza di inammissibilità. Verde, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 507.

<sup>39</sup> Cass., sez. 6-2, Ord. 22/09/2014, n. 19944; Cass., sez. 6-1, Ord. 12/10/2015, n. 20470.

co, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione<sup>40</sup>.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività *ex art. 348-bis c.p.c.*, erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l'errore sulla tempestività dell'appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l'omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione<sup>41</sup>.

La proposizione di un ricorso per cassazione unico, contro due distinti provvedimenti, pronunciati l'uno in grado di appello e l'altro in primo grado e, quindi, in gradi distinti del giudizio, pur in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso risulta pienamente legittima (atteso che il comma 3 dell'art. 348-*ter* prevede solo l'impugnazione «del provvedimento di primo grado», mentre nessuna disposizione risulta in punto di impugnabilità dell'ordinanza *ex art. 348-bis*), in quanto:

a) l'ordinamento conosce il fenomeno della impugnazione con unico ricorso per cassazione di due sentenze emesse nello stesso processo, siccome fanno manifesto il comma 3 dell'art. 360 ed il secondo dell'art. 361 c.p.c.;

b) l'applicazione del criterio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, previsto dall'art. 156 c.p.c. in tema di forme processuali, evidenza - al di là di previsioni espresse - che, quando i due provvedimenti impugnati sono stati emessi nell'ambito dello stesso processo, l'unità del processo giustifica che l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione avvenga con un unico atto<sup>42</sup>.

Si ritiene, al riguardo, che sia **impugnabile con un unico ricorso sia l'ordinanza che la sentenza di primo grado** trattandosi di provvedimenti di grado diverso pronunciati nella medesima causa, che investono l'uno il merito e l'altro una questione pregiudiziale, analogamente alla possibilità di impugnare una pluralità di sentenze con un unico atto, consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento<sup>43</sup>.

Sussiste l'**interesse** a impugnare anche l'ordinanza di inammissibilità in quanto l'accoglimento del ricorso contro l'ordinanza impedisce alla Corte di procedere all'esame del ricorso contro la sentenza di primo grado e consente di ritornare direttamente innanzi al giudice di appello nelle medesime condizioni nelle quali le parti si trovavano al momento della pro-

---

<sup>40</sup> Cass., SS.UU., 02/02/2016, n. 1914.

<sup>41</sup> Cass., sez. 3, sent. 12/02/2019, n. 3980.

<sup>42</sup> Cass., Ord., 17/04/2014, n. 8940.

<sup>43</sup> Cass. 14/10/2005, n. 19976.

posizione dell'appello.

Invece nel caso di accoglimento del ricorso contro la sentenza di primo grado, l'appello è regolato dalle ristrette norme del giudizio di rinvio e la Corte deve esaminare preliminarmente il ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità e, solo in caso di rigetto, va esaminato il ricorso contro la sentenza.

La cassazione dell'ordinanza determina il rinvio al giudice di appello, affinché si rinnovi integralmente il giudizio di secondo grado.

L'art. 348-bis c.p.c. **non si applica**:

1. nei casi in cui deve essere dichiarata, con sentenza, l'inammissibilità dell'appello (perché proposto tardivamente o con atto nullo);

2. nei casi in cui deve essere dichiarata, con sentenza, l'improcedibilità dell'appello (per la costituzione tardiva o la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva);

3. nelle cause in cui è previsto, a pena di nullità, l'intervento obbligatorio del P.M. (*ex art. 70, comma 1, c.p.c.*);

4. nei casi in cui l'appello sia stato proposto avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione (*ex art. 702-quater*);

5. al processo tributario di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546;

6. nei casi in cui, essendo stato proposto appello principale ed appello/i incidentale/i, soltanto uno di essi non ha ragionevole probabilità di essere accolto.

Il ricorso per cassazione non va proposto, per motivi di merito, contro l'ordinanza di inammissibilità ma contro il provvedimento di primo grado<sup>44</sup>.

Pur essendo stato soppeso, in sede di conversione, l'inciso "nei limiti dei motivi specifici esposti nell'atto di appello" si ritiene che non possono essere proposti **nuovi motivi**, pur rimanendo autonomamente impugnabile la sentenza di primo grado «fermo restando che ogni parte autonoma della decisione di primo grado non impugnata con l'appello, dichiarato poi inammissibile, sarà passata in giudicato interno» (relazione di accompagnamento all'emendamento).

Non si possono, quindi, sanare omissioni dell'atto di appello.

La **mancata riproposizione in appello delle questioni assorbite** non consente di riproporle col ricorso in cassazione: trattasi della mancata riproposizione per quelle domande ed eccezioni relativamente alle quali

<sup>44</sup> Sull'ordinanza quale decisione di rigetto nel merito dell'appello e sulla questione dell'ambito applicativo del "filtro" Carratta A., *Le Sezioni Unite e i limiti di ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza sul "filtro" in appello*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1371; sui limiti a all'applicazione del "filtro" di ammissibilità dell'appello, Briguglio, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 573; Bove, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 389.

non era necessaria una specifica formale impugnazione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Le **domande e le eccezioni non accolte** nella sentenza di primo grado che non siano espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate (art. 346 c.p.c.)<sup>45</sup>.

Sarebbe del tutto contraddittorio che ciò che non era stato devoluto al giudice d'appello per disposto di legge possa diventare recuperabile in sede di nuova impugnazione in Cassazione sempre contro la sentenza di primo grado.

L'intimato non appellante può proporre in cassazione le questioni formulate con impugnazione incidentale tardiva in appello *ex art. 334 c.p.c.*

Dunque, l'art. 366, n. 3, c.p.c. viene in rilievo, ai fini del ricorso contro la sentenza di primo grado, anche in funzione di quanto è necessario sapere sullo svolgimento del giudizio di merito per comprendere se un ricorso incidentale condizionato sia o non sia ammissibile<sup>46</sup>.

Tuttavia se l'ordinanza di inammissibilità (e anche la sentenza d'appello impugnata in Cassazione) "è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata", non sarà consentito il ricorso in Cassazione per contestare un eventuale «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Cioè anche se i giudici di primo e secondo grado non hanno esaminato entrambi un fatto decisivo non sarà ammissibile il ricorso per Cassazione se, comunque, entrambe le decisioni sono fondate sulle stesse ragioni di fatto<sup>47</sup>.

Se la Suprema Corte accoglie il ricorso per motivi diversi dalla violazione delle norme sulla giurisdizione o sulla competenza, rinvia al giudice che avrebbe dovuto decidere sull'appello.

È dubbio se in tal caso riviva l'originario appello o si debba far riferimento ai motivi di impugnazione in Cassazione della sentenza di primo grado, con i limiti del giudizio di rinvio.

Deve, invece, ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza non meramente processuale quando il giudice - nel provvedere a norma dell'art. 348-*bis* c.p.c. - non si limiti a dichiarare l'appello inammissibile, perché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ma compia anche uno scrutinio sul merito del gravame, assume una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta natura di sentenza, sicché è ricorribile per cassazione<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 17/04/2014, n. 8942.

<sup>46</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 17/04/2014, n. 8942.

<sup>47</sup> Dalfino, *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, convertito, con modificazioni, in l. 134/12)*, in *Foro it.*, 2012, c. 281.

<sup>48</sup> Cass., sez. 6-3, Ord. 06/07/2015, n. 13923, nella specie, a fronte di una domanda risarcitoria promossa da uno straniero, dichiarata improcedibile dal giudice di pace per difetto di

---

*Estratto*

# Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

